

Sentenza n.601 del 26.10.2000

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La CORTE D'APPELLO DI BARI, Sezione lavoro, composta dai magistrati

Dott. Donato Berloco, presidente relatore

Dott. Michele Cristino, consigliere

Dott. Pietro Curzio, consigliere

All'udienza collegiale del 3 ottobre 2000, sulle conclusioni delle parti, precisate in narrativa, ascoltata la discussione, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella controversia individuale di lavoro, iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi al n.738-2000

Tra

F. R. , rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Santochirico

-APPELLANTE-

e

POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rappresentata , difesa dall'avv. G. Stefano Pesante

-APPELLATA-

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato dinanzi al Pretore del lavoro di Bari R. F. conveniva in giudizio le Poste Italiane s.p.a..

L'attore, dipendente delle Poste con funzioni direttive, già inquadrato nella VII cat., esponeva che con il contratto collettivo del 26 novembre 1994 le originarie nove categorie erano state riorganizzate ed accorpate in 4 aree e che egli era stato inserito tra i "quadri" e più precisamente nell'area Q2 nella quale erano confluiti tutti gli ex VII cat..

Precisava poi che detto contratto collettivo aveva stabilito il principio della connessione tra retribuzione e livello di prestazione individuale (art.54) e che la retribuzione era stata suddivisa (art.55) in una parte fissa ed una variabile e che tra le voci della parte fissa era stato inserito l'<elemento distintivo della retribuzione>, di cui si prevedeva la non riassorbibilità al momento

del passaggio del dipendente da un'area ad un'altra superiore.

Il ricorrente esprimeva ancora che tale elemento, erroneamente inquadrato "in via transitoria" e non a regime, non gli veniva corrisposto ed assumeva che tale comportamento datoriale "difforme dalle sostanziali previsioni contrattuali è illegittimo". Che esso violava "il principio di proporzionalità ed uguaglianza retributiva, cui l'autonomia collettiva ha informato la materia della determinazione della retribuzione". Che esso era discriminatorio, ex art.16 st. lav..

Ciò premesso chiedeva che il giudice volesse:

"1) dichiarare la natura generale della componente retributiva, denominata <elemento distintivo>, prevista dall'art.55 CCNL

2) condannare l'ente convenuto alla corresponsione in suo favore della suindicata componente retributiva nella misura rapportata a quella corrisposta ai dipendenti che hanno avuto accesso all'area funzionale quadri II liv. a seguito dell'applicazione del CCNL per i dipendenti EPI del 26 novembre 1994.

3) condannare l'ente convenuto al pagamento degli arretrati maturati e maturandi dal 26 novembre 1994 in poi

4) in via subordinata, condannare l'ente convenuto al pagamento in favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'art.12 d.p.r. 639/70 della somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore corrisposti in un anno".

Le Poste italiane si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.

Ricostruivano la vicenda, sottolineando che a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro e della delegificazione della relativa disciplina, con contratto collettivo tutto il personale non dirigenziale era stato fatto confluire in 4 aree funzionali, conservando il relativo trattamento retributivo e mantenendo il proprio maturato economico. In tale ambito i lavoratori della VII cat., quale il ricorrente, erano stati fatti confluire nella Q2.

Dopo questo reinquadramento ed in relazione al fabbisogno operativo dell'area in questione, era stato poi raggiunto un accordo con le OO.SS., che aveva previsto cinque modalità di accesso alla stessa, per punteggio o per valutazione, di altri lavoratori dall'interno.

Ciò premesso le Poste negavano che potesse porsi un problema di disparità di trattamento tra il ricorrente e i lavoratori che erano pervenuti in seguito alla Q2 mediante le procedure di reclutamento previste dalla contrattazione collettiva. Ciò in quanto la diversità di trattamento retributivo scaturiva da precisi impegni contrattuali collettivi. In particolare dall'art.55 del ccnl..

Le Poste precisavano poi che erroneamente il ricorrente aveva fatto riferimento alla mancata corresponsione dell'EDR, in realtà corrisposto a tutto il personale in base alla legge 438/92, dovendosi invece ritenere la censura riferita alle c.d. posizioni economiche differenziate, conservate "ad personam" al personale promosso ad area superiore.

Sostenevano infine che la posizione giuridica vantata non corrisponde ad un diritto soggettivo in quanto non sussiste nel nostro ordinamento un principio di parità di trattamento retributivo, ne aveva alcuna attinenza al caso in esame quanto previsto dall'art.16 st. lav., che si occupa delle

discriminazioni per motivazioni politiche, razziali, religiose, ecc..

Con decisione dell'11 febbraio 1999 il pretore del lavoro di Bari respingeva la domanda.

Con atto depositato il 13 maggio 2000 il ricorrente presentava appello per due motivi, così delineati: 1) difetto assoluto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia: sussistenza nella normativa pattizia del principio di parità di trattamento economico; 2) violazione, in ogni caso, del principio di parità di trattamento economico desumibile dall'ordinamento vigente.

Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza odierna la controversia veniva discussa e decisa.

Motivi della decisione

Contro l'accoglimento del secondo motivo di appello sussistono le motivazioni formulate dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, che è del tutto inutile riassumere essendo ormai note e consolidate.

Il cuore dell'appello concerne l'altro punto, quello relativo ad un preteso principio di parità di trattamento previsto dallo specifico contratto collettivo nazionale di lavoro che si applica al rapporto di lavoro in esame.

In primo luogo, deve sottolinearsi che la disposizione contrattuale che viene invocata a tal fine è tutt'altro che esplicita e puntuale ed è veramente arduo fondarvi un principio così impegnativo e vincolante.

La previsione in questione è l'art.54 del contratto, intitolato <criteri>, in quanto dispone "la retribuzione del personale dell'ente viene individuata sulla base dei seguenti criteri: 1) garantire un recupero del potere d'acquisto dei salari, 2) privilegiare la professionalità; 3) assicurare un opportuno collegamento con il livello di prestazione globale dell'ente; 4) garantire una debita connessione con il livello di prestazione individuale o per gruppi o per unità produttive dell'ente; 5) orientare i comportamenti dei dipendenti ai vari livelli verso risultati di efficienza, qualità e soddisF.ne della clientela".

E' evidente che si tratta di criteri molto elastici, più vicini a direttive politico sindacali, che a dettati giuridico normativi o a puntuali clausole contrattuali. Non può ragionarsi altrimenti, quando si legge che nel determinare la retribuzione bisogna "privilegiare la professionalità" o che bisogna "assicurare un opportuno collegamento con il livello di prestazione globale dell'ente".

In tale contesto, è veramente difficile sostenere che l'autonomia collettiva ha affermato un principio tassativo e vincolante di parità di trattamento retributivo.

Peraltro, anche soffermandosi esclusivamente sulla dizione del punto n. 4, appare evidente che le parti hanno usato una formula estremamente sfumata ed evanescente, parlando di "debita connessione con il livello di prestazione individuale o per gruppi o unità produttive dell'ente".

E' senza dubbio eccessivo dedurre un rigido principio di parità, da una previsione che formula una

generica direttiva di stabilire una connessione.

In secondo luogo, anche ammettendo che alla norma in questione si possa far dire di più di ciò che in realtà dice, la conclusione non sarebbe comunque quella prospettata dal ricorrente-appellante.

Il contratto collettivo di lavoro di diritto comune deve essere interpretato in base alle regole di ermeneutica dettate dal codice civile agli artt.1362 e segg.. Le due previsioni prioritarie in materia stabiliscono che il contratto deve essere interpretato in base al comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione (art.1362) e le sue clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (art.1363).

L'art.54 deve essere letto nel contesto complessivo del contratto, tenendo conto della presenza di norme molto più circostanziate e specifiche. In particolare, deve essere considerata la previsione dettata dal successivo art.55, che fornisce una regola molto puntuale per la disciplina della materia retributiva in caso di passaggio da un'area ad un'altra. Situazione che è diversa da quella del ricorrente, il quale ha semplicemente visto trasformata in sede di ristrutturazione delle categorie la sua qualificazione.

Tale norma prevede che in caso di passaggio del lavoratore ad un'area superiore non saranno riassorbite eventuali differenze tra posizioni economiche superiori ai minimi tabellari in godimento e i minimi previsti per l'area superiore acquisita e che nella medesima circostanza sarà ugualmente conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento e l'elemento distintivo della retribuzione.

E' evidente che la situazione del ricorrente che è pervenuto all'area A2 a seguito della trasfusione della categ. VII è diversa da quella di chi è stato prima oggetto di analoga ridefinizione e poi ha effettuato un passaggio, con avanzamento di carriera, da un'area ad un'altra.

La domanda pertanto deve essere respinta, conformemente a quanto già ritenuto da giudice di primo grado ed alla stregua dell'ormai generale orientamento dei diversi giudici di primo grado del Tribunale di Bari che hanno esaminato il problema.

Le spese del giudizio di appello, in applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto della convergenza di questa decisione con quella di primo grado, devono essere poste a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte, rigetta l'appello proposto da F. R. con ricorso del 13 maggio 2000 avverso la sentenza del pretore di Bari dell'11 febbraio 1999 nei confronti delle Poste Italiane s.p.a. e condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in £. 1.300.000 di cui £. 800.000 di onorario e £. 50.000 di esborsi.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 3 ottobre 2000.

Il presidente estensore (F.to: Dott. Donato Berloco)

Depositata nella Cancelleria oggi, 26 ottobre 2000